

Decreto Dirigenziale n. 249 del 07/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "FIN FER" S.P..A. . ATTIVITA': PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO STRUTTURE METALLICHE. SEDE OPERATIVA: ROTONDI, AREA P.I.P., VIA CAPO SANTA MARIA, S. N. .



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0843504 del 2 ottobre 2009 la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.,, per lo stabilimento di PRODUZIONE ED ASSEMBLAGGIO DI STRUTTURE METALLICHE, sito in Rotondi, area P.I.P., via Capo Santa Maria, s. n.;
- CHE ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica a firma del dott. Piero Porcaro, iscritto nell'Albo dei Biologi al n. 31461 – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i-tet" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) non risulta in esercizio ed è, pertanto da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ della normativa predetta;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0906093 del 21 ottobre 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 26 novembre ed andata deserta;
- CHE, riconvocata per il giorno 14 gennaio, proceduto anche, in via istruttoria, all'esame della pratica, essa sospendeva il proprio parere, ritenendo indispensabile acquisire documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. 0038720 del 18 gennaio 2010 ed acquisita al prot. n. 0124397 in data 11 febbraio 2010;
- CHE nella seduta fissata per il 18 marzo 2010 all'unanimità, la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato, subordinando la messa in esercizio alla presentazione di certificazione di allacciamento alla rete fognaria pubblica, trovandosi lo stabilimento in area P.I.P., ove non è consentito l'utilizzo di vasche a tenuta;
- CHE nella relazione acquisita al prot. n. 0393965 del 5 maggio 2010, il tecnico incaricato dall'azienda, nel confermare l'impossibilità di adempiere a tale obbligo, in mancanza di fognatura per lo smaltimento delle acque nere (smaltimento eseguito a termini di legge), e nel precisare l'assenza di reflui tecnologici nel ciclo produttivo di "FIN FER" S.P.A., attestava la perfetta tenuta stagna di fossa biologica e pozzo nero annessi allo stabilimento;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0258389 del 23 marzo 2010;
- CHE solo in data 30 giugno 2010 è stata acquisita al prot. n. 0557242 fotocopia della disposizione di bonifico, impartita dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 472,54 (euro quattrocentosettantadue/54);

RITENUTO:

 potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE ED ASSEMBLAGGIO DI STRUTTURE METALLICHE, sito in Rotondi, area P.I.P., via Capo Santa Maria, s. n.;

VISTI:

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997. n. 2473:
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 8. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ex art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta "FIN FER" S.P.A., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di PRODUZIONE ED ASSEMBLAGGIO DI STRUTTURE METALLICHE, sito in Rotondi, area P.I.P., via Capo Santa Maria, s. n.;
- di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza dei Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente:
 - c) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - d) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - e) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o per il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo:
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- 6) di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata

richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

- 7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 8) di precisare che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 9) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 13) di notificarlo alla ditta "FIN FER" S.P.A., sede di Rotondi, area P.I.P., via Capo Santa Maria, s. n.;
- 14) d'inviarlo in copia al Sindaco del Comune di Rotondi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/2), all' A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino;
- 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Luigi Rauci)